

LE NOTIZIE TECNICHE



I.R.
Photos designed by Freepik

PAC 2024

- Gli aiuti diretti e gli obblighi della rotazione e del 4% di superfici non produttive
- ECOSCHEMI
Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali
- I nuovi obblighi ambientali della Condizionalità
- Assicurazioni
- Bando Isi Inail
- AGRICOLTURA 4.0
Il credito d'imposta per investimenti nel 2024

PAC 2024

Gli aiuti diretti e gli obblighi della rotazione e del 4% di superfici non produttive

Siamo al secondo anno di applicazione della nuova Pac 2023-2027. Regime di aiuti che ha deluso gli agricoltori per la riduzione dei sostegni ma anche per il livello degli impegni ambientali (vedi rotazioni obbligatorie e 4% improduttivo) oltre che per una complicazione delle norme divenuta intollerabile. Qualche piccola semplificazione è stata introdotta con la modifica del Piano strategico nazionale, ma niente di sostanziale e sicuramente niente che possa dare un segnale di attenzione rispetto il malessere che stanno esprimendo gli agricoltori.

Fatte queste doverose considerazioni preliminari, ricordiamo in questo numero degli Agricoltori Veneti gli interventi compresi nel capitolo "Aiuti diretti", normalmente richiesti con la domanda annuale della Pac il cui termine, se non ci saranno proroghe, è il 15 maggio 2024.

AIUTI DIRETTI

Gli "aiuti diretti" costituiscono la parte più consistente della Pac (oltre € 3,5 Miliardi di euro l'anno) a cui possono accedere tutti gli "agricoltori in attività" che coltivano dei terreni agricoli (superfici ammissibili) con un adeguato titolo di possesso.

Tali aiuti sono:

- a) il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- b) il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- c) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- d) i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi);
- e) il sostegno accoppiato al reddito.

Anzitutto va ricordato che i pagamenti diretti sono concessi agli "agricoltori in attività", cioè coloro che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: iscrizione nel registro delle imprese come impresa agricola

"attiva", o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto; iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale; possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola. Non sono soggetti ai requisiti suddetti, e sono comunque considerati agricoltori in attività, coloro che, in riferimento all'anno precedente, hanno diritto a percepire pagamenti diretti non superiori a 5.000 euro.

Esaminiamo di seguito i singoli interventi

Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è concesso agli agricoltori che detengono diritti all'aiuto. Il valore unitario dei diritti è stato rideterminato nel 2023 per ciascuna azienda sulla base della somma del valore dei titoli del 2022 e del pagamento per il greening, rapportando tale somma al massimale finanziario. Ciascuna azienda può verificare nel Registro titoli del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) la quantità e il valore dei propri titoli Pac. Il livello massimo del valore dei diritti è stato fissato a 2000 euro. Convergenza: entro il 2026 tutti i diritti all'aiuto inferiori all'importo medio aumenteranno per raggiungere almeno l'85% di tale valore. I titoli con valore superiore al valore unitario medio subiranno una riduzione non superiore al 30%. Giovani agricoltori e Nuovi agricoltori possono chiedere nuovi titoli Pac alla riserva nazionale.

Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è riservato annualmente alle aziende con dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili per la Pac. Il sostegno ridi-

istributivo viene calcolato su massimo 14 ettari. L'importo previsto dal Piano strategico nazionale è di 81,70 €/Ha (attestato nel 2023 su € 80,12) verrà calcolato sulla base del plafond disponibile e degli ettari richiesti anno per anno.

Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, il cui importo previsto è di 83,5 €/per ettaro (attestatosi nel 2023 su € 87,22), assume la forma di pagamento annuale ed è concesso per un numero massimo di 90 ettari ai giovani che si sono insediati in qualità di capo azienda da non più di 5 anni dalla presentazione della prima domanda. Il requisito anagrafico (meno di 40

anni compiuti) deve essere posseduto dal giovane agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda.

Nel caso di persone giuridiche, il requisito di giovane agricoltore è soddisfatto allorché egli eserciti il controllo effettivo e duraturo sulla società per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, in ogni anno per il quale la società presenta domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Le condizioni soggettive che deve possedere il giovane agricoltore sono state integrate con la dimostrazione della professionalità, cioè il possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza.

ECOSCHEMI

Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali

Ricordiamo che gli eco-schemi sono destinatari del 25% delle risorse assegnate al capitolo degli "aiuti diretti" e rappresentano un nuovo strumento per "premiare" gli agricoltori che scelgono di assumere volontariamente impegni aggiuntivi rispetto alla condizionalità.

Gli Ecoschemi previsti dal Piano strategico dell'Italia sono i seguenti:

2

- a) **Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;**
- b) **Pagamento per inerbimento delle colture arboree;**
- c) **Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;**
- d) **Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avviamento;**
- e) **Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.**

ECO 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale

Il pagamento spetta all'agricoltore che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento. Gli agricoltori devono registrarsi/

isciversi a ClassyFarm, entro il termine di scadenza per la presentazione della Domanda Unica, e ridurre l'uso di antimicrobici veterinari (Livello 1) o aderire al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) (Livello 2).

Il **Livello 1** impone una riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari, valutata attraverso il sistema ClassyFarm, con una verifica annuale basata sulla Dose Definita Giornaliera (DDD). Il pagamento spetta agli allevamenti che alla fine dell'anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana regionale del valore della DDD calcolata per l'anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:

- hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
- hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10% rispetto all'anno precedente.

Sono ammessi all'intervento gli allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca) o misto, allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini.

Il **Livello 2** richiede l'adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) con pascolamento. L'adesione a SQNBA per le Campagne 2023 e 2024 è sostituita dall'adesione al **disciplinare di qualità**, che prevede il rispetto della riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari come da Livello 1 e il rispetto dell'obbligo di pascolamento, verificato tramite:

- 1) il rispetto di un carico minimo al pascolo 0,2 UBA/ettaro/anno;
- 2) il rispetto di un carico adeguato alla conservazione del prato permanente che equivale ad una densità massima del bestiame al pascolo non superiore a 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e a 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone;
- 3) turno di 60 giorni complessivi, anche in più fasi;
- 4) detenzione delle superfici ammissibili a pascolo sulle quali è esercitata l'attività di pascolamento. Sono previste deroghe alla certificazione SQNBA e all'adesione al **disciplinare di qualità** per: allevamenti biologici; allevamenti bovini di piccole dimensioni (10 UBA anno precedente a quello di domanda).

Sono ammessi all'intervento gli allevamenti di bovini (latte, carne e duplice attitudine) e gli allevamenti di suini. Nella tabella che segue riportiamo i contributi previsti dal PSP e quelli confermati per l'anno 2023 (colonna verde).



Intervento	Importo unitario Medio da PSP	Importo unitario Minimo da PSP	Importo unitario Massimo da PSP	Importo unitario "provvisorio" per i pagamenti dei saldi
Eco-schema 1.1 - bovini duplice attitudine	54,00	37,80	156,33	63,00
Eco-schema 1.1 - bovini da carne	54,00	37,80	116,11	63,00
Eco-schema 1.1 - bovini da latte	66,00	46,20	156,33	77,00
Eco-schema 1.1 - bufalini	66,00	46,20	129,26	67,00
Eco-schema 1.1 - suini	24,00	16,80	34,70	17,00
Eco-schema 1.1 – vitelli a carne bianca	24,00	16,80	90,73	54,00
Eco-schema 1.1 – ovini	60,00	42,00	127,37	64,00
Eco-schema 1.1 – caprini	60,00	42,00	127,37	91,00
Eco-schema 1.2 - bovini da latte, duplice attitudine e bovini carne	240,00	168,00	537,00	110,00
Eco-schema 1.2 - suini in allevamento semibrado	300,00	210,00	819,15	32,00

ECO 2 - Pagamento per inerbimento delle colture arboree

Il pagamento spetta agli agricoltori e a gruppi di agricoltori per il mantenimento dell'inerbimento -spontaneo o seminato - nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta con i seguenti impegni aggiuntivi.

- Mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata;
- Non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico;
- Non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno; è consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo;
- Durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.

È previsto un pagamento annuale per tutta la superficie oggetto d'impegno il cui importo unitario stimato nel PSP è di 120 €/Ha (€ 133,67 nel 2023) nelle aree ordinarie e 144 €/Ha (€ 160,40 nel 2023) nelle aree Natura 2000 e nelle zone vulnerabili. Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico.

ECO 3 - Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico

Il pagamento spetta agli agricoltori e a gruppi di agricoltori per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densità

minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro. A ciò si aggiungono i seguenti impegni aggiuntivi.

- Potatura biennale delle chiome;
- Divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura;
- Mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello statu quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.

Gli oliveti di particolare valore paesaggistico con densità comprese tra 300 e 400 piante per ettaro sono individuati dalle Regioni/Province autonome con apposito provvedimento. Anche in questo caso si tratta di un pagamento annuale compensativo stimato nel PSP in 220 €/Ha (238,87 nel 2023) nelle aree ordinarie, e 264 €/Ha (286,64 nel 2023) nelle Zone vulnerabili e nelle aree Natura 2000.

ECO 4 - Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Il pagamento, destinato alle superfici coltivate a seminativi, riguarda le superfici investite a seminativo nelle quali va praticato l'avvicendamento, almeno biennale, che è assicurato dalla rotazione di colture principali ma anche dalle colture secondarie.

Gli impegni previsti dalla misura sono:

- l'inserimento nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie di:
 - almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa (es. le leguminose da granella favino e pisello);
 - oppure almeno una coltura da rinnovo (mais, soia, girasole, pomodoro, patata, sorgo da granella, carciofo, barbabietola,

melone, peperone, melanzana, colza, tabacco, cipolla, cocomero, aglio, canapa, lino, arachide, ravizzone, carota – Allegato VII decreto 23/12/22)

- colture pluriennali, quali erbacee da foraggio (leguminose foraggiere come erba medica, trifoglio o altre foraggiere come loietto e festuca) e terreni a riposo (questi ultimi per massimo 4 anni)

2) trattamenti:

- sulle leguminose e foraggiere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari;
- sulle colture da rinnovo è consentita esclusivamente la tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria.

3) Interramento dei residui colturali, fatta eccezione per le aziende zootecniche e per le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa.

È previsto un pagamento annuale per ettaro di € 110 (€ 49,15 nel 2023) nelle aree ordinarie, 132 €/Ha (58,98 nel 2023) nelle aree Natura 2000 e nelle Zone vulnerabili. Esso è cumulabile con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori.

ECO 5 - Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

Il pagamento spetta agli agricoltori per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico devono essere presenti in miscugli. Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

Culture arboree (vigneti, frutteti, ceduo a rotazione rapida)

Nelle superfici con **colture arboree** si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici colture permanenti:

- a) Mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma).
- b) Non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- c) Non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
- d) Non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.

Seminativi

1. Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici a seminativi:
 - a) Mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera c).
 - b) Non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo della germinazione al completamento della fioritura;
 - c) Fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.

Si tratta di un pagamento annuale per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario previsto è: nelle coltivazioni arboree di 250 €/Ha nelle aree ordinarie e 300 €/Ha nelle aree natura 2000 e nelle zone vulnerabili; nei seminativi 500 €/Ha nelle aree ordinarie, 600 €/Ha nelle aree Natura 2000 e 300 €/Ha nelle Zone vulnerabili. Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico e con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento. Il pagamento non è cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree.



I pagamenti accoppiati

Un altro capitolo molto importante della Pac 2023-2027 è costituito dai pagamenti accoppiati, più precisamente chiamati **sostegni accoppiati al reddito**. A tale intervento è destinato un importo consistente, di oltre 524 milioni di euro, corrispondente al 15% dell'ammontare complessivo degli aiuti diretti, di cui il 2% destinato alle colture proteiche (soia, leguminose da granella, erbai annuali di sole leguminose).

Le produzioni sostenute sono Latte, Carni bovine, Carni ovine e caprine, Frumento duro, Semi oleosi: colza e girasole (per i quali è necessario il contratto di coltivazione), Riso, Barbabietola da zucchero, Pomodoro destinato alla trasformazione, Olio d'oliva, Colture proteiche comprese le leguminose e agrumi.

Ricordiamo che dal 2024 è obbligatorio l'utilizzo di sementi/materiali vegetativi certificati, tranne che per il premio accoppiato proteiche (vedi tabella che segue). Le aziende biologiche possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle biologiche non fossero presenti sul mercato.

Inoltre, lo scorso 23 febbraio il Masaf, a seguito dell'accertata impossibilità di importare seme certificato di pomodoro da industria per la campagna 2024, ha dichiarato che sussistono le condizioni per il riconoscimento delle cause di forza maggiore invocate dagli agricoltori che non riescono a rifornirsi di sementi e materiali di propagazione

SEMENTI CERTIFICATE PER AIUTO ACCOCCIATO	kg seme/ettaro di superficie
Frumento duro	180
Girasole	3 (corrispondente a 55.000 semi per ettaro)
Colza	2 (corrispondente a 450.000 semi per ettaro)
Riso	
Ibridi	30
Varietà HP	40
Varietà Provisa	100
Varietà Yume	120
Tutte le varietà di riso diverse dalle precedenti	160
Barbabietola da zucchero	
Seme nudo	1,6 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
Seme confettato	4 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
Soia	
Primo raccolto	70
Secondo raccolto	100
Pomodoro da trasformazione	n. piantine/ettaro di superficie: 25.000
Canapa (PER AIUTO BASE)	25

certificati. Pertanto, per le semine 2024, sono da ritenersi ammissibili al sostegno accoppiato anche le superfici investite con materiale di propagazione derivante da sementi della categoria standard o da sementi coperte da Autorizzazione Provvisoria alla Vendita (APV) per il secondo anno consecutivo.

PAC 2024

I nuovi obblighi ambientali della Condizionalità

5

BCAA 8 - Obbligo del 4% non produttivo sui seminativi

MA È POSSIBILE DEROGARE CON AZOTOFISSATRICI E CON INTERCALARI

Attenzione anche all'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio e al divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli (15 marzo-15 agosto)

Obbligo A - L'obbligo previsto dal punto A) della BCAA 8: "Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi" dal 2024 dovrà essere applicato da tutte le aziende con più di 10 ettari di seminativi. Nel 2023 erano l'obbligo è entrato in vigore solo per i beneficiari dell'Ecoschema 5 e le superfici con impegni agro-climaticoambientali (SRA-10 gestione infrastrutture ecologiche- siepi e boschetti).

Il Masaf ha recepito la deroga al primo requisito della BCAA8 prevista dal Regolamento UE 2024/587 della Commissione. Sulla base di tali provvedimenti, per il 2024, il primo requisito della BCAA8 può essere assolto impegnando la quota minima del 4% dei seminativi aziendali con:

- superfici ed elementi non produttivi (elementi caratteristici del paesaggio), inclusi i terreni a riposo e/o;
- colture azotofissatrici e/o;
- colture intercalari.

Relativamente alle azotofissatrici il decreto riporta un elenco, non esaustivo, delle colture che possono essere praticate e precisa che sono possibili anche i miscugli con altre specie a condizione che le azotofissatrici siano predominanti.

Per "colture intercalari" si intendono delle cover crops coltivate tra due colture principali produttive. Né il Regolamento e né il decreto indicano un periodo minimo di permanenza in campo della coltura; infatti lo scopo non è la raccolta ma la protezione del suolo. Nella sostanza, per il 2024, l'obbligo del 4% di superfici non produttive può essere assolto coltivando, prima della semina oppure dopo la raccolta di una coltura produttiva (es. mais) un'intercalare da sovesciare (es. senape o loietto). Va aggiunto che, se l'intercalare viene "adeguatamente gestita" e praticata per almeno 90 giorni, può essere considerata utile anche ai fini dell'assolvimento, limitatamente alla superficie interessata, dell'obbligo della rotazione (BCAA7). Infatti, solo la coltura secondaria, e non anche la cover crop, interrompe la monosuccessione.

Ricordiamo che entrambe le soluzioni (azotofissatrici ed intercalari) devono essere coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari.

Le soluzioni in deroga sopra descritte non sono ammesse per soddisfare l'obbligo delle superfici impegnate con i pagamenti per i regimi ecologici pertinenti (Ecoschema 5 - misure specifiche per gli impollinatori) è per gli interventi agro-climatico-ambientali pertinenti (es.: ACA 9 "Gestione degli impegni Habitat Natura 2000"; ACA 10 "Gestione attiva infrastrutture ecologiche"; ACA 12 "Colture a perdere corridoi ecologici e fasce ecologiche"; ACA 25 "Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica"). In questi casi l'obbligo è rispettato solamente con superfici ed elementi non produttivi, inclusi i terreni a riposo. Restano tali gli altri obblighi previsti dalla BCAA8.

Ricordiamo che sono esenti le aziende:

- con una **superficie di seminativi fino ai 10 ettari**.
- i cui **seminativi sono utilizzati per più del 75 %** per la

produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi

- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

Oltre all'obbligo del 4% superfici non produttive la BCAA 8 prevede altri due impegni (B e C) già in vigore nel 2023 per tutte le superfici dell'azienda.

Impegno B - Obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

Impegno C - Divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

BCAA7 – Obbligo della rotazione delle colture

Interessate tutte le aziende con più di 10 ettari di seminativo

6

L'obbligo della rotazione colturale è entrato in vigore nel 2024 per tutte le aziende con più di 10 ettari di seminativo, esclusi i casi esenti riportati di seguito. La deroga concessa nel 2023 a causa degli squilibri di mercato dovuti alla guerra in Ucraina purtroppo non è stata prorogata, nonostante le motivate richieste della nostra Organizzazione e anche del Ministero dell'agricoltura.

Ricordiamo che l'obbligo della rotazione è entrato in vigore nel 2023 per le superfici impegnate nell'Ecoschema 4 (sistemi foraggeri) e/o negli impegni agro-climatico-ambientali dell'azione SRA03 (Lavorazioni ridotte), perciò su tali superfici è necessario l'avvicendamento con le coltivazioni del 2024 o mediante un secondo raccolto.

L'obbligo della rotazione delle colture, previsto dalla BCAA7 della Condizionalità rafforzata, consiste in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali,



erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

La monosuccessione può essere interrotta anche con una coltura secondaria (es. soia di secondo raccolto, oppure senape o loietto), purché adeguatamente gestita, cioè portata a completamento del ciclo produttivo, il quale deve avere una durata di almeno 90 giorni. Il Masaf ha chiarito che le colture intercalari (secondo raccolto) devono rimanere in campo per 90 giorni senza di fatto più essere assoggettate alla raccolta. Non sono soggette all'obbligo di rotazione le seguenti aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- e. relativamente alle superfici certificate come Biologiche (Regolamento (UE) 2018/848) e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata (SQNPI).

Deroghe alla norma sono consentite, qualora sussistano precise condizioni, nelle zone di montagna e nel caso di seminativi condotti in regime di arido coltura.

Assicurazioni agevolate e coperture mutualistiche

In arrivo il Piano di gestione del rischio 2024

Attenzione alla “manifestazione d’interesse” da presentare prima della sottoscrizione della polizza

A breve, dopo il passaggio in Conferenza Stato Regioni, sarà pubblicato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (Pgria) per il 2024 proposto dal Masaf e, quindi, si aprirà ufficialmente la nuova campagna assicurativa.

Dal 2024 il Piano di gestione individuale del rischio (Pgir) sostituirà il Pai (Piano assicurativo individuale) e il Pmi (Piano mutualistico individuale). Il Pgir è indispensabile per la stipula delle polizze assicurative e per la partecipazione alle coperture mutualistiche sostenute dal contributo pubblico. In attesa del Piano di gestione individuale, prima di

sottoscrivere la polizza, l'agricoltore deve presentare la “manifestazione d’interesse”.

I “prodotti assicurabili” e le “tipologie colturali assicurabili”, saranno sostituiti da un nuovo allegato “Produzioni vegetali assicurabili e assoggettabili a copertura mutualistica”. Se fino al 2023 un'azienda che coltivava mais con diverse destinazioni d'uso (mais da granella, mais da insilato, mais da biomassa, mais dolce, ecc.) poteva assicurare un prodotto piuttosto che un altro, dalla campagna 2024 l'obbligatorietà è basata a livello di specie e quindi dovrà assicurare tutto il mais colti-

vato in un comune indipendentemente dalla destinazione d'uso. Le combinazioni possibili per la nuova campagna sono cinque e prevedono:

- A) l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, gelo-brina, siccità), di frequenza (grandine, eccesso di pioggia, eccesso di neve, venti forti) e accessorie (colpo di sole, vento caldo e ondata di calore, sbalzi termici);
- B) insieme delle avversità catastrofali e almeno una delle avversità di frequenza e, eventualmente le avversità accessorie;
- C) almeno due avversità di frequenza, ed eventualmente le avversità accessorie;
- D) insieme delle avversità catastrofali;
- E) garanzia Index based alla quale si può sommare una delle combinazioni (A, B, C, D) relative alle avversità climatiche.

Con la garanzia index based, si può coprire la perdita di produzione per danni di quantità e/o qualità a seguito di un andamento climatico avverso, che viene identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un indice biologico e/o meteorologico.

Indipendentemente dalla combinazione dei rischi, le polizze devono prevedere la copertura di danni superiore al 20% (soglia 20).

La contribuzione pubblica prevista è la seguente: per le polizze con le combinazioni di garanzie A, B, D ed E il contributo sulla spesa ammessa può essere fino al 70%, per la combinazione C con due garanzie il contributo può essere fino al 65% della spesa ammessa, mentre per la combinazione C con più di due avversità il contributo può essere Relativamente ai parametri contributivi si passa da base annua alla media delle ultime cinque campagne. Il parametro contributivo è pari alla tariffa media degli ultimi cinque anni per ogni combinazione area territoriale/prodotto/pacchetto di garanzie.

Sono stati abbassati i parametri massimi per i certificati afferenti al pacchetto C: 18,5 per la frutta, 14 per il tabacco, nesti di vite, piante di vite portinnesto, vivai di vite e orticole, 7,5 per i cereali, 9 per gli altri prodotti. Per le altre combinazioni il parametro massimo si riduce da 25 a 23.

Nel nuovo Pgra 2024 rimane invariato il termine ultimo entro il quale devono essere sottoscritte le coperture assicurative per poter beneficiare del sostegno pubblico.

Termini sottoscrizione certificati assicurativi		Scadenza
Colture		
a)	a ciclo autunno primaverile	31 maggio 2024
b)	permanenti	
c)	a ciclo primaverile e olivicoltura	30 giugno 2024
d)	a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle	15 luglio 2024
e)	a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione da quelle già citate al punto d)	31 ottobre 2024
f)	che appartengono ai gruppi c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate	entro la scadenza successiva

Bando Isi Inail

Dal 15 aprile si possono caricare le domande

Dal 15 aprile al 31 maggio sarà possibile compilare le domande di accesso al bando Inail Isi 2023 per investimenti in sicurezza sul lavoro. Successivamente Inail pubblicherà le regole tecniche per l'invio del codice domanda tramite sportello informatico. A livello nazionale sono disponibili 500 milioni di euro.

A livello regionale il Bando ISI 2023 ha una dotazione di:

- 7.960.423,00 di euro per l'Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- 8.981.554,00 di euro per l'Asse 5 per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Tale importo è suddiviso nei due sub Assi:

- 7.403.368,00 di euro per l'Asse 5.1 per i progetti del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli
- 1.578.186,00 di euro per l'Asse 5.2 per i progetti presentati da giovani agricoltori.

L'ammontare del finanziamento è pari:

- per l'asse 3 al 65% dell'importo delle spese ritenute ammissibili, per un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 25.000,00 euro, nel rispetto di quanto previsto per gli aiuti de minimis;
- per l'asse 5, un importo compreso tra un minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro, al:
 - 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
 - 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

AGRICOLTURA 4.0

IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL 2024

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2024 il credito d'imposta previsto dalla Legge Finanziaria 2021 spetta esclusivamente per i beni materiali ed immateriali "Industria 4.0", individuati dalle Tabelle A e B, allegate alla Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017). Per i beni "generici", ossia diversi da quelli di cui alle citate Tabelle, **l'agevolazione si è esaurita con gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022** o che sono stati "prenotati" entro il 31.12.2022 (con ordine al fornitore ed acconto almeno pari al 20%) ed effettuati poi entro il 30.11.2023.

Beni materiali nuovi "Industria 4.0" Tabella A

Importo dell'investimento	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)
Fino a € 2.500.000	20%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	10%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	5%
	limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000

8

Beni immateriali "Industria 4.0" Tabella B

Investimento 1.1.2023 - 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) comma 1058	Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) comma 1058-bis
20%	15%
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile **in compensazione** con il modello F24 in **3 rate a decorrere dall'anno di interconnessione. Qualora il credito non venga esaurito in 3 anni è possibile utilizzarlo anche successivamente.**

Si ricorda che la fruizione dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest'ultimo è comprovato dalla disponibilità del **DURC** che deve risultare **in corso di validità all'atto di ciascun utilizzo in compensazione.**

Inoltre, è necessario conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture / documenti relativi agli investimenti in esame devono **riportare l'espresso richiamo alla disposizione di riferimento** utilizzando la seguente dicitura: *"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020"*

È inoltre necessario disporre di una **perizia asseverata**, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una **dichiarazione del legale rappresentante.**